

L'INSEGNANTE NELLA SCUOLA

MODULO 4

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI

Prof. Carlo Menga


RESP. DISCIPL. STUDENTI

■ PREMESSA

- Il rapporto studenti/scuola si può inquadrare nel più ampio rapporto tra cittadini/stato
- Tale rapporto è mutato nell'evolversi del ruolo stesso dello stato all'interno della collettività
- I° Fase: da suddito a cittadino
- II° Fase: dalla democrazia formale alla "democrazia amministrativa" – (Amministrazione imposta ed amministrazione contrattata – Legge 241/90)
- Il moderno **rapporto** è reimpostato su **basi nuove** alla luce di una riconsiderazione dell'insieme di **diritti e doveri reciproci**
- Processo evolutivo che permea gradualmente tutti i livelli della società
- **LO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI** (DPR 24.06.1998 n. 249) è una tappa del processo evolutivo (cfr St. Lavoratori, St. contribuente)


RESP. DISCIPL. STUDENTI

■ TAPPE DELL'EVOLUZIONE NORMATIVA DEL RAPPORTO STUDENTI – SCUOLA

- 1) La riforma del 1974 ha recepito il concetto di "comunità scolastica" mutuandolo dal dettato costituzionale dell'art. 2 (scuola come formazione sociale intermedia)
 - 2) La riforma ha predisposto una struttura di organi rappresentativi che potesse veicolare la "partecipazione" quale momento di dialogo e stimolo per la crescita
 - 3) Successiva attuazione della autonomia scolastica quale conseguenza della "affrancazione" del cittadino (Legge 1997/59 c.d. "Bassanini 1")
 - 4) Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti è stato emanato quale momento attuativo del disegno di autonomia scolastica
- 

RESP. DISCIPL. STUDENTI

- QUADRO SINOTTICO DPR 24.06.1998 n. 249
 - Art. 1: Vita della comunità scolastica
 - Art. 2: Diritti degli studenti
 - Art. 3: Doveri degli studenti (fondamento della responsabilità disciplinare)



RESP. DISCIPL. STUDENTI

- PRINCIPI FONDAMENTALI SULLA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI (Art. 4)
 - **TIPICITA'** (comma 1): I regolamenti delle singole scuole individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari
 - **PERSONALITA' - PRINCIPIO DI DIFESA - IRRILEVANZA PER IL PROFITTO** (comma 3)
 - **FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA SANZIONE** (comma 2)
 - **COLLEGIALITA' PER PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA** (comma 6)
 - **CARATTERI DELLA SANZIONE E PRINCIPIO DI CONVERSIONE** (comma 5)
 - **IMPUGNABILITA'** (Art. 5 comma 2)
 - **ORGANO DI GARANZIA** (Art. 5 comma 3)
- 

RESP. DISCIPL. STUDENTI

- IL REGOLAMENTO DISCIPLINARE DELL'ITC B.BELOTTI (Delibere C.d.I. 19.11.2001 – 08.04.2005)
- **AMBITO:** Fatti commessi durante l'attività didattica all'interno dell'edificio scolastico ovvero in presenza dei docenti accompagnatori per attività programmate esterne. Fatti commessi durante lo svolgimento di attività dovuta quale sanzione disciplinare (Art. 1)
- **SOGGETTI COMPETENTI** (art. 2):
 - **Docenti:** Avvertimento scritto
 - **Coordinatore di classe:** Diffida
 - **Preside:** Attività in favore della comunità scolastica
 - **Consiglio di classe** (composizione plenaria):
Allontanamento dalla comunità scolastica
 - **Commissioni Esami di Stato**

RESP. DISCIPL. STUDENTI

INFRAZIONI, SANZIONI E COMPETENZE (Art. 2)

1) a) Gravi mancanze ai doveri scolastici, alla puntualità nelle lezioni, al lavoro del docente e dei compagni.

b) Mancato rispetto dell'arredo scolastico, della pulizia dell'aula.

Sanzione: Avvertimento scritto

Competente: Docente

2. Recidività nella violazione dei doveri del punto precedente

Sanzione: Diffida

Competente: Coordinatore di classe

RESP. DISCIPL. STUDENTI

- 3. a) Assenza ingiustificata.
b) Falsità documentali.
c) Recidività nei comportamenti che hanno causato la diffida.**

4. Fumo nei locali scolastici

5. Danneggiamenti ai locali, agli arredi scolastici, agli effetti personali dei compagni.

Sanzione: Attività in favore della comunità scolastica (Max 5 ore)

Competente: Preside

6. Comportamenti offensivi e/o aggressivi nei confronti di persone

Sanzione: Attività in favore della comunità scolastica (Max 10 h)

Competente: Preside

7. Impedimento all'esercizio dei diritti individuali e collettivi di espressione, del diritto allo studio e al lavoro.

Sanzione: Attività in favore della comunità scolastica (Da 10 a 40 ore)

Competente: Preside

RESP. DISCIPL. STUDENTI

8. Uso o distribuzione di sostanze illecite

9. Comportamenti violenti nei confronti di persone o gravi offese persone

Sanzione: Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 gg

Competente: Consiglio di classe

RECIDIVA (art. 5)

Ai fini della applicazioni di sanzioni dove è presupposta la recidività, per essa si intende l'avere ricevuto una nuova sanzione entro 120 giorni dalla precedente divenuta definitiva.

Tutte le sanzioni perdono efficacia ai fini della recidività al termine dell'A.S. (tranne quelle per art. 4, comma 3)

RESP. DISCIPL. STUDENTI

NATURA SANZIONI - PROCEDURE (Art. 7)

1) AVVERTIMENTO SCRITTO

Il docente contesta il fatto, invita ad esporre motivi a giustificazione ed annota il provvedimento sul registro di classe, motivandolo.

2) DIFFIDA

Richiamo scritto che attesta recidività e gravità del fatto contestato e segnala che analoghi comportamenti in futuro comporteranno il deferimento al preside per sanzioni di maggiore entità.

- Su impulso di un docente non coordinatore che deve deferire.
- Direttamente dal coordinatore
- In caso il coordinatore riscontri (anche per deferimento) una recidiva dopo una diffida (art. 3 lett. c) deve deferire al preside.

Avvertimento ai genitori del minorenne.

3) ATTIVITA' IN FAVORE DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

Contenuto: Art. 3 comma 3

Tutti i docenti hanno obbligo di deferire al preside, che può anche operare d'ufficio.

RESP. DISCIPL. STUDENTI

4) **TEMPORANEO ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA**

Il Preside (per conoscenza diretta o per avvenuto deferimento di un singolo docente) valuta la deferibilità al consiglio di classe.

Vengono avvertiti i genitori dello studente minorenne

Lo studente ha diritto ad esporre le sue ragioni personalmente ovvero anche in forma scritta. Ha diritto a richiedere testimonianze.

Il C.d.C. delibera a maggioranza assoluta e composizione plenaria.

Obbligo di offrire la facoltà di conversione (5 h in ragione di ogni giorno di allontanamento) da esercitare entro due giorni.

In tale caso il Preside provvede a specificare l'attività sostitutiva in favore della comunità scolastica, e lo studente decade dal diritto di impugnare il provvedimento.

RESP. DISCIPL. STUDENTI

IMPUGNAZIONI

- Entro 15 gg. Si possono impugnare tutte le sanzioni (tranne l'allontanamento dalla comunità) avanti alla Giunta Esecutiva del C.d.I.
- Entro 30 gg. Si può impugnare l'allontanamento dalla comunità scolastica avanti al Direttore CSA. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento

IMPROCEDIBILITA' – ATTENUANTI – AGGRAVANTI


- Art. 7 comma 9
- Art. 4: Problemi applicativi

LE COMMISSIONI ESAMI DI STATO SEGUONO LA PROCEDURA DEI CDC

RESP. DISCIPL. STUDENTI

■ ALCUNI CASI

- Lo "sciopero" degli studenti (art. 2 n. 3)
- L'occupazione (art. 2 n. 7)
- Libertà di abbigliamento (art. 2 Statuto)
- Libertà di critica
- Verifiche tardive o mancanti (Art. 2 n. 1)
- Sanzioni improprie



RESP. DISCIPL. STUDENTI

NOTE FINALI

- 1) Il procedimento disciplinare è un esercizio discrezionale di una facoltà del docente
 - 2) La semplice contestazione di un fatto (anche in forma scritta) non implica alcuna conseguenza disciplinare se non è seguito (entro 20 gg) dall'adozione di un provvedimento nel rispetto della procedura e del diritto di difesa dell'interessato
 - 3) Bisogna creare una "giurisprudenza" scolastica interna (intesa come serie di precedenti vagliati dalla Giunta che rendono chiari i principi applicativi del regolamento)
 - 4) Sarebbe opportuno creare nuclei specializzati di docenti e studenti che fungano da referenti per le problematiche applicative
 - 5) Il ruolo della Giunta Esecutiva quale "Organo di Garanzia" interna potrebbe essere fondamentale, ma è percepito come indebita intromissione nelle competenze di docenti e Preside
- 